

## **ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL' ESCLUSIONE DA RESPONSABILITA' NEL CASO DI CONSEGNA POSTALE RITARDATA**

*Fiammetta Malagoli*

Una società aveva consegnato alle Poste Italiane un plico, da spedirsi come Postacelere, contenente la documentazione necessaria per partecipare ad una gara per l' affidamento di alcuni lavori. A causa di una ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, il plico era stato consegnato a Reggio Calabria, anziché a Reggio Emilia, con la conseguenza che la società era stata esclusa dalla gara, essendo scaduto il termine fissato per la presentazione dei documenti.

Le Poste, a titolo di risarcimento del danno per il "ritardato recapito", corrispondevano un assegno di euro 7,23, come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001 (Carta della qualità del servizio postale). La Carta della qualità del servizio postale, si richiama al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), che, a sua volta, fa riferimento all' art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni (D.P.R. 22 marzo 1973, n. 156).

L' art. 6 intitolato "Esclusione o limitazione di responsabilità" (successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ma ancora vigente all' epoca dei fatti), espressamente affermava che "L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge". Il principio citato, per disposizione del medesimo articolo, era applicabile anche ai concessionari dei servizi.

In base alla normativa sopra richiamata le Poste Italiane si limitavano a rimborsare alla società mittente il plico le sole spese sostenute per la spedizione in Postacelere.

La società, quindi, si rivolgeva al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dell' integrale danno patito, sostenendo che, se il plico fosse stato recapitato tempestivamente, essa si sarebbe aggiudicata la gara, avendo offerto un ribasso maggiore rispetto alle altre concorrenti.

Il Tribunale, dubitando della legittimità costituzionale dell' art. 6 del D.P.R. sopra citato, rappresentando esso un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, ipotizzava un contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità, evidenziava che, in materia di responsabilità per i danni causati agli utenti del servizio postale, sebbene sia sempre possibile delineare una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in relazione alla complessità della gestione del servizio ed all' esigenza di contenere i costi, tuttavia la previsione di una esclusione di responsabilità in capo al gestore del servizio postale si traduceva in un privilegio privo di connessione con le obiettive caratteristiche del servizio e, quindi, lesivo sia del canone di ragionevolezza, sia del principio di uguaglianza garantito dall' art. 3 della Costituzione.

I principi di cui sopra erano già stati affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2002, in materia di servizio telegrafico.

Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche al servizio di Postacelere, perché, anche in questo caso, mediante il rinvio all' art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni, si è determinata un' esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, che fa riferimento alla qualità del gestore del servizio universale, in relazione alla quale sarebbero stati apposti dei limiti alle responsabilità di tipo risarcitorio.

La previsione del rimborso del semplice costo di spedizione determina, anche nel caso del servizio di Postacelere, una totale esclusione di responsabilità, perché non è in grado di assolvere ad una

funzione risarcitoria del danno patito dall' utente, il quale utilizza quel servizio proprio in ragione dei motivi di urgenza nella consegna del plico.

La Corte Costituzionale ha, quindi, rilevato che la norma impugnata determina un ingiustificato privilegio a favore del gestore del servizio, privilegio che è svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche di esso. Viene, così, a mancare un ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, che il legislatore avrebbe dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale e, di conseguenza, la necessità di garantire, attraverso le limitazioni di responsabilità, la discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

L' art. 6 del Codice Postale è stato, pertanto, dichiarato affetto da illegittimità costituzionale nella parte in cui ha escluso qualsiasi responsabilità dell' Amministrazione Postale e dei suoi concessionari per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio Postacelere

## **BOX NORMATIVO**

- D.P.R. 22 marzo 1973, n. 156, Codice postale e delle telecomunicazioni;
- Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio);
- Decreto ministeriale 9 aprile 2001 (Carta della qualità del servizio postale);
- Sentenza Corte Costituzionale n. 46/2011, depositata l' 11/2/2011